

**DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2014
538/2014/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER GLI ANNI 2014 E 2015, PROPOSTO DALL'UFFICIO
D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTÀ DI MILANO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 ottobre 2014

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta

dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 86/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, introdotto con deliberazione dell’Autorità 643/2013/R/idr per gli

anni 2014 e 2015, delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario proposti dall'Ufficio d'ambito territoriale ottimale città di Milano" (di seguito: deliberazione 86/2014/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante "Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR" (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali" (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 375/2014/R/IDR, recante "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" (di seguito: deliberazione 375/2014/R/IDR);
- la determinazione n. 2/2012 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/2012-TQI);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2013 del 11 novembre 2013, avente ad oggetto "Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR" (di seguito: determinazione 2/2013 DSID);
- la determinazione del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR" (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014, 3/2014 DSID, recante "Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015" (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi in data 18 aprile 2014 dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, la successiva comunicazione inviata dal medesimo Ente d'Ambito in data 12 giugno (prot. Autorità n. 16724), nonché la relativa Nota dirigenziale trasmessa in data 22 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 29634).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 52/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)".

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha

dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;

- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTI*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione da ultimo richiamata, l'Autorità ha, tra l'altro, definito una specifica procedura caratterizzata da una più precisa ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente, finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti, in particolare prevedendo, ai commi 5.5 e 5.6,

che nei casi in cui gli Enti d'Ambito risultino, alla data del 31 marzo 2014, inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, il gestore possa presentare istanza di aggiornamento tariffario al soggetto competente, e che qualora quest'ultimo non ottemperi nei termini previsti, l'istanza del gestore sia da intendersi accolta dal medesimo soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, la valorizzazione delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));

- il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
- la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- in data 18 aprile 2014, l'Ente d'Ambito in oggetto ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, lo specifico

schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie adottate per la gestione operante sul proprio territorio, nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria, ivi incluse le informazioni e le elaborazioni attinenti alle determinazioni tariffarie per i fornitori all'ingrosso CAP Holding-AmiAcque S.p.A. e MilanoDepur S.p.A. trasmesse con Nota dirigenziale in data 22 ottobre 2014;

- l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:
 - vetustà delle reti e degli impianti di captazione e adduzione;
 - criticità nella fornitura di acqua potabile, riconducibili alla vetustà delle reti e degli impianti di potabilizzazione e distribuzione, nonché alla presenza, in alcune zone, di valori prossimi ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia qualità dell'acqua destinata al consumo umano;
 - vetustà della rete fognaria e necessità di potenziamento della rete di raccolta;
 - necessità di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Milano Sud – S. Rocco;
 - esigenza di ottimizzazione dei sistemi di telecontrollo e telemetria;
 - perdita di sensibilità di misura dei contatori, riconducibile alla loro vetustà;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente d'Ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - ottimizzazione quali-quantitativa delle risorse idropotabili;
 - miglioramento del livello di efficienza della rete di potabilizzazione e distribuzione;
 - potenziamento del servizio di fognatura, mantenimento del livello di efficienza delle reti e relativa ottimizzazione dell'efficienza idraulica;
 - potenziamento degli impianti di depurazione e ottimizzazione della loro efficienza;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano ha programmato, per il periodo 2014-2017, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - azioni di recupero delle strutture di captazione e interventi di recupero e sostituzione sulla rete di adduzione;

- installazione di innovativi sistemi di telecontrollo e telemetria sui pozzi di captazione, nonché implementazione di nuovi punti di misura sulla rete di distribuzione e nelle centrali acquedottistiche;
- risanamento, sostituzione e potenziamento della rete di distribuzione e delle centrali acquedottistiche;
- rinnovo degli impianti di potabilizzazione;
- risanamento e sostituzione della rete di raccolta e potenziamento della rete fognaria;
- implementazione di strumenti di misura sulla rete e sugli scaricatori di piena;
- interventi di manutenzione straordinaria, di potenziamento e ottimizzazione dei poli depurativi della Città di Milano;
- attuazione del piano di sostituzione contatori;
- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano ha previsto per il gestore Metropolitana Milanese S.p.A.:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - una *“variazione nei costi operativi (Op^{new}) del Gestore conseguente alla rinegoziazione degli affitti di una sede di proprietà del Comune di Milano avvenuta nel 2013 [nonché ad un aggiornamento dei] costi relativi al servizio di depurazione presso l'impianto di Nosedo [e l'impianto di Peschiera Borromeo]”,* specificando che *“non si tratta di una variazione strutturale dovuta a ragioni tecniche, ma ad un mero fatto contabile (aver portato [i costi afferenti agli impianti] di Nosedo e Peschiera e gli affitti [tra] i costi efficientabili)”*, proponendo di collocarsi - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- il medesimo Ente d'Ambito ha specificato di avere esercitato la facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui al comma 18.4 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, ricorrendo all'utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell'entità degli investimenti programmati;
- nella Relazione illustrativa della predisposizione tariffaria, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano ha, inoltre, esplicitato di avere esercitato, ai sensi del comma 12.2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi

investimenti ritenuti prioritari, che richiedono un fabbisogno di risorse ulteriore rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni;

- al fine di contenere gli aumenti tariffari, per la quantificazione della componente FNI^{new} di cui al precedente alinea, l'Ente d'Ambito ha prescelto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,6) - pari a 0,4, procedendo al contempo, "in accordo con il Gestore, ad una limitazione dell' FNI da imputare nel calcolo del VRG ";
- con la medesima finalità di contenere l'impatto tariffario, l'Ente d'Ambito in oggetto ha, infine, evidenziato di aver operato, con l'accordo del gestore, una riallocazione dei conguagli riferiti all'annualità 2013 ($R_{C_{TOT}}$), prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle motivazioni addotte a giustificazione della citata variazione dei costi pianificati (Op^{new}) e alla conseguente richiesta di posizionamento nel *Quadrante IV* della matrice di schemi regolatori, per quanto attiene al servizio di depurazione svolto dalle società MilanoDepur S.p.A. (impianto di Nosedo) e CAP Holding-AmiAcque S.p.A. (impianto di Peschiera Borromeo) proprietarie dei relativi impianti, l'Ente d'Ambito, nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, ha specificato che "sulla base di (...) approfondimenti effettuati dall'Ufficio d'Ambito, in particolare sulla natura delle convenzioni in essere, si ritiene che tali attività non debbano essere considerate come servizi all'ingrosso [assunzione utilizzata nella predisposizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013] e che i corrispettivi non abbiano la natura di tariffa che, secondo quanto definito dall'MTI, viene aggiornata periodicamente attraverso l'applicazione dei theta grossisti. Le variazioni dei corrispettivi dei servizi in questione invece sono definite nell'ambito delle convenzioni stipulate. Tali costi sono stati quindi inseriti nei CO_{eff} (alla voce "servizi da altre imprese") e non più nei CO_{WS} ";
- tale affermazione non appare condivisibile, atteso che le società MilanoDepur S.p.A. e CAP Holding-AmiAcque S.p.A., in quanto esercenti il servizio di depurazione - in relazione agli impianti di Nosedo e Peschiera Borromeo - sono soggette, in base alla vigente normativa, al potere di regolazione tariffaria dell'Autorità;
- al riguardo il Tar Lombardia, con sentenza 15 maggio 2014 n. 1274, ha confermato, riferendosi proprio al caso di specie, che "la deliberazione [recante il metodo tariffario definito dall'Autorità] è chiara nell'assoggettare alla nuova regolazione tutte le attività pertinenti al servizio idrico integrato, incluse le attività svolte da grossisti, quale che sia il titolo in forza del quale il servizio viene svolto" e ha poi aggiunto, riferendosi specificamente alla società MilanoDepur S.p.A., che essa "rientra tra i soggetti che svolgono un servizio facente parte del SII, in particolare,

- il servizio di depurazione*”, concludendo che *“l’ambito di applicazione della deliberazione impugnata, così delineato, è conforme al quadro normativo vigente”*;
- anche a seguito della pubblicazione della citata sentenza e nonostante l’Autorità abbia introdotto, a partire dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, specifici obblighi di invio (secondo le modalità e nelle forme dettagliate con determinazioni 2/2012 TQI, 2/2013 DSID, 2/2014 DSID e 3/2014 DSID) dei dati, degli atti e delle informazioni necessarie alla definizione delle tariffe in capo ai gestori e ai relativi soggetti competenti, i menzionati gestori grossisti MilanoDepur S.p.A. e CAP Holding-AmiAcque S.p.A. non hanno ottemperato in forma completa ai citati obblighi di invio dei dati;
 - per tale ragione, con atto in data 9 settembre 2014 (Prot. n. 24499), l’Autorità ha diffidato l’Ufficio d’Ambito Città di Milano, MilanoDepur S.p.A. e CAP Holding-AmiAcque S.p.A. a provvedere, entro 30 giorni, alla trasmissione, in forma completa, delle informazioni, dei dati e degli atti necessari alla definizione delle tariffe, secondo le modalità previste dalla vigente regolazione, con l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, l’Autorità avrebbe proceduto in conformità ai commi 5.7 e 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR, ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9;
 - a seguito delle citate diffide, con successivi invii di cui l’ultimo in data 8 ottobre 2014, il gestore CAP Holding-AmiAcque S.p.A. ha trasmesso i dati e le informazioni richieste, mentre MilanoDepur S.p.A. ha trasmesso, con note successive, di cui l’ultima in data 17 ottobre 2014, solo alcuni dei dati previsti;
 - in particolare MilanoDepur S.p.A., nonostante siano decorsi i termini per l’invio in forma completa dei dati e delle informazioni necessarie per la puntuale e corretta determinazione delle tariffe, non ha fornito alcuna informazione in merito alla composizione della voce relativa ai *“Costi della produzione per servizi da altre imprese”* ammontante a 12.249.466 euro (prendendo a riferimento l’anno 2011), in cui sono ricompresi, nel caso di specie, costi afferenti ad attività regolate;
 - al riguardo, con Nota dirigenziale in data 22 ottobre 2014, l’Ufficio d’ambito della Città di Milano ha confermato che *“allo stato MilanoDepur non ha trasmesso tutti i dati e le informazioni necessarie per l’effettuazione delle valutazioni attinenti al quadro regolatorio vigente, le quali potranno essere svolte solo a seguito dell’analisi di dettaglio delle componenti di costo inserite nella voce “Costi della produzione per servizi da altre imprese”, di cui allo stato non vi è alcuna evidenza e che andranno esplicitate anche rispetto ai soggetti terzi citati”*;
 - e il comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche, restando ferma l’applicabilità delle misure sanzionatorie previste dall’art. 2, comma 20, lett. c) della L. 481/95;

- con riferimento, invece, al fornitore all'ingrosso CAP Holding-AmiAcque S.p.A., negli atti e nei documenti trasmessi, il soggetto in questione ha proposto elaborazioni basate sulla previsione
 - di un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - dell'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,
 seguendo, ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 le regole corrispondenti al *Quadrante I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l'Ente d'Ambito, nella citata Nota dirigenziale del 22 ottobre 2014, ha evidenziato come i dati trasmessi dal fornitore all'ingrosso CAP Holding-AmiAcque S.p.A. debbano essere epurati dai "*costi ritenuti non ammissibili: cespiti antecedenti il 2004; cespiti attinenti alle altre attività idriche; costi operativi attinenti alle altre attività idriche*", proponendo infine per gli anni 2014 e 2015, in un'ottica di tutela degli utenti e fermo restando il principio della copertura integrale dei costi efficienti, i medesimi valori del moltiplicatore tariffario approvati dall'Autorità - con deliberazione 375/2014/R/IDR - per la società in questione in qualità di gestore del SII nell'ATO Provincia di Milano.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi, e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- per quanto concerne il fornitore all'ingrosso MilanoDepur S.p.A. (impianto di Nosedo), rilevata la protratta inosservanza dei richiamati obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe - anche a seguito della diffida ad adempiere allo stesso inviata - il medesimo ricada nella casistica di cui al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- per la gestione sopra richiamata, sia pertanto necessario - con riferimento al periodo 2014-2015 - determinare d'ufficio le tariffe, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 ai sensi delle disposizioni da ultimo citate, dando contestualmente mandato alle direzioni competenti per valutare gli eventuali seguiti di carattere sanzionatorio;
- con riferimento al fornitore all'ingrosso CAP Holding-AmiAcque S.p.A. (impianto di Peschiera Borromeo), sia opportuno approvare, per gli anni 2014 e 2015, i valori

riportati nella Tabella 1 dell'Allegato A da ultimo proposti - con la citata Nota dirigenziale in data 22 ottobre 2014 - dall'Ente d'Ambito in oggetto, ossia i medesimi valori del moltiplicatore tariffario approvati dall'Autorità - con deliberazione 375/2014/R/IDR - per la società CAP Holding S.p.A. in qualità di gestore del SII nell'ATO Provincia di Milano.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sulla base dei dati e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, per la gestione Metropolitana Milanese S.p.A. non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.7 della deliberazione da ultimo richiamata;
- per il gestore Metropolitana Milanese S.p.A. siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e di tutte le altre informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, dalle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché dalla deliberazione 204/2014/R/IDR;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente d'Ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni e nei limiti che seguono - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie relative al gestore Metropolitana Milanese S.p.A., riportate nella Tabella 2 dell'Allegato A, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di Ambito;
- le proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiono adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario;
- con riferimento al gestore Metropolitana Milanese S.p.A. non possa trovare accoglimento l'istanza di posizionamento nel *Quadrante IV* della matrice di schemi regolatori, atteso che:
 - la menzionata riduzione del canone di locazione di “una delle sedi utilizzate dal gestore - a fronte di una rinegoziazione con il Comune di Milano, proprietario degli immobili ” non sembra configurarsi, in base alla vigente regolazione, come un cambiamento sistematico dell'attività del gestore, bensì come una mera rettifica dei costi endogeni - pianificati ed effettivamente rilevati;

- con riferimento ai costi relativi alle attività rese da MilanoDepur S.p.A. e CAP Holding-AmiAcque S.p.A. - esercenti il servizio di depurazione in qualità di fornitori all'ingrosso - gli stessi, in continuità con quanto avvenuto nell'ambito della predisposizione tariffaria per il biennio 2012-2013, debbano essere contabilizzati tra costi per acquisti all'ingrosso, CO_{ws} , anziché tra i costi efficientabili, CO_{eff} ;
- conseguentemente, non possa essere riconosciuto il valore dei costi operativi endogeni eccedente il valore previsto nel *Quadrante III* - in cui, pertanto, la gestione in oggetto deve essere riposizionata – e che sia necessario correggere il computo dei valori del moltiplicatore tariffario operando alcune rettifiche relative alla trattazione dei costi per acquisti all'ingrosso, in particolare tenendo conto delle determinazioni tariffarie relative CAP Holding-AmiAcque S.p.A. e MilanoDepur S.p.A. riportate nella *Tabella 1* dell'*Allegato A*;
- pertanto, per la gestione Metropolitana Milanese S.p.A., i valori del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per gli anni 2014 e 2015 - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alle predette annualità, a valere sulle tariffe 2016 e 2017 - debbano essere di conseguenza rideterminati individuando i valori del moltiplicatore tariffario medio ($\mathcal{G}_{medio}^{2014}$ e $\mathcal{G}_{medio}^{2015}$), come riportati nella *Tabella 3* dell'*Allegato A*;
- a seguito della riallocazione dei conguagli operata dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano per il gestore Metropolitana Milanese S.p.A, nonché in considerazione delle rettifiche apportate, sia opportuno esplicitare nella *Tabella 4* dell'*Allegato A* la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2015;
- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori già risultanti dall'applicazione del MTT medesimo e già oggetto di approvazione da parte dell'Autorità con deliberazione 86/2014/R/IDR, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore Metropolitana Milanese S.p.A., di cui all'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, proposto dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, con riferimento agli anni 2014 e 2015, i valori del moltiplicatore \mathcal{G}

- relativi ai fornitori all'ingrosso riportati nella Tabella 1 dell'Allegato A, disponendo:
- per CAP Holding-AmiAcque S.p.A., l'aggiornamento tariffario ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR,
 - per MilanoDepur S.p.A., la determinazione d'ufficio delle tariffe, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9, ai sensi del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
3. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore ϑ riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A, proposti dal medesimo Ente d'Ambito per Metropolitana Milanese S.p.A., disponendo per la richiamata gestione l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 4. di approvare quali valori medi delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per le annualità 2014 e 2015, a valere sulle tariffe 2016 e 2017 - i valori del moltiplicatore tariffario ϑ_{medio}^{2014} e ϑ_{medio}^{2015} indicati nella Tabella 3 dell'Allegato A;
 5. di esplicitare nella Tabella 4 dell'Allegato A, con riferimento al gestore Metropolitana Milanese S.p.A., la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015;
 6. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori risultanti dall'applicazione del MTT medesimo e già oggetto di approvazione da parte dell'Autorità con deliberazione 86/2014/R/IDR, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
 7. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, d'intesa con la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, per gli eventuali seguiti di competenza;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni